



COMUNE DI MELLE

C.A.P. 12020

Telef. 0175.978031 - 0175.978900

PROVINCIA DI CUNEO

Fax 0175.978111

Part. IVA 00462360041

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 046

OGGETTO: Servizio tecnico - Determinazioni.

Per oggi ventitre giugno duemilasedici alle ore 21,20 nella solita sala delle adunanze, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) FINA Giovanni	Sindaco	X	
2) PONZA Emanuele	Assessore	X	
3) BOSCHERO Daniele	Assessore	X	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Flesia Caporgno Dr. Paolo, il Signor Fina Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta n. 10 in data 04.02.2016 si è disposto aggiornamento alla programmazione fabbisogno di personale, dando atto e prevedendo che era attualmente in corso un rapporto ai sensi art. 1 c. 557 legge n. 311/2004 e che orientamenti giurisprudenziali escludono addirittura il computo di tali spese dal limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, (Corte Conti Piemonte, SRCPIE/PAR 223/2012 del 12.6.2012); inoltre, orientamenti giurisprudenziali salvaguardano l'adattabilità regolamentare della norma agli enti locali di modeste dimensioni (Corte Conti Piemonte, 8/2013/SRCPIE/PAR 22.1.2013; 301/2012/SRCPIE/PAR del 4.10.2012);
- peraltro è recente il deferimento alla Sezione autonomie della questione da parte della Corte Conti Piemonte che, pur confermando il proprio orientamento di esclusione di questo tipo di rapporti dai vincoli predetti, ha deferito la questione alla Sezione autonomie dato il diverso orientamento di altre sezioni (Corte Conti Piemonte, n. 33/2016/SRPIE/QMIG);
- detto rapporto riguarda l'ufficio tecnico, che non dispone di altro personale oltre al rapporto in corso; consiste in un tecnico dipendente di altra P.A. in rapporto con il Comune di Melle ai sensi art. 1 comma 557 legge 311/2004 per alcune ore alla settimana. Tale servizio (salve future diverse determinazioni nell'ambito della costituenda Unione di Comuni) è indispensabile per questo Ente e non diversamente fungibile. Trattasi di spesa assolutamente indispensabile pena la non operatività del servizio tecnico (che non dispone di altro personale);
- senza la presenza di un tecnico, si andrebbe a pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale (adempimenti in ordine a viabilità, ambiente, patrimonio, opere pubbliche, edilizia ed urbanistica); vedasi anche sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali");
- il tetto di spesa generale di personale riferito a pregressi esercizi (dapprima 2004, ora 2008), non è detto risulti sempre alla portata per questo ente (anche se in questo momento lo è), in relazione al fatto che il Comune non può funzionare in mancanza di un minimo di servizio tecnico e senza curare l'introito accertativo dei propri tributi; eventuali provvedimenti riorganizzativi potranno peraltro essere valutati in occasione dell'attivazione delle forme associative al momento previste (Unione di Comuni, comprendente anche il Comune di Melle), ma sugli stessi al momento non sono ipotizzabili previsioni, non dipendendo autonomamente solo da questo Ente; tale assetto organizzativo è funzionale a garantire la minima operatività dell'ente, senza la quale non è possibile assolvere alle funzioni essenziali del medesimo;
- peraltro, per l'anno 2014, e anche per il 2015 e per il 2016, il Comune ha compresso ulteriormente la spesa di personale, allo scopo di convergere lo sforzo su tale obiettivo, passando da una gestione del servizio tecnico in convenzione a tempo indeterminato (che aveva un costo annuo di circa euro 22.200,00) , ad un rapporto ex art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, a tempo determinato, parziale (con un costo annuo di circa euro 13.000,00);

Dato atto che con deliberazione n. 47 in data 06.07.2015 si è fatta ricognizione del rapporto in questione, anche nelle modalità di configurazione e operative, ricognizione che si richiama integralmente in quanto tuttora attuale;

Dato atto che ricorrono circostanze temporanee ed eccezionali, in quanto si è in attesa della strutturazione del servizio da parte della neo costituita Unione dei Comuni montani, e l'eccezionalità è costituita dal fatto che non si hanno altri tecnici nell'ambito dell'ufficio tecnico;

Dato atto del parere Ancitel 12.12.2012 "Comuni, personale, utilizzazioni, termini", in ordine al fatto che l'art. 1, comma 557, legge 311/2004 non pone termini di durata temporale, circa la prosecuzione di quel tipo di rapporti a tempo determinato e ritenuto che anche le limitazioni circa intervalli temporali nei rapporti a tempo determinato (ove si ritenga che tale normativa si applichi integralmente agli enti pubblici) non siano pertinenti alla fattispecie, che non riguarda l'attivazione di precariato nel senso vero del termine, bensì di collaborazioni con persone già dipendenti di altri enti;

Dato atto che analogo ragionamento può farsi in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001, considerata la specialità della disposizione del comma 557 citato;

Evidenziato del resto che la disposizione di che trattasi è norma speciale, posta in essere allo specifico scopo di consentire la gestione da parte degli enti di minore dimensione, in forma efficace ed efficiente;

Preso atto dei pareri favorevoli formulati dai Responsabili dei Servizi ai sensi art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/00, come sostituito dall'art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. In attuazione del programma assunzionale, si dispone da parte del servizio competente la prosecuzione dell'incarico in essere all'arch. Giuseppe MOI, dipendente del Comune di Costigliole Saluzzo, secondo declinazione di autoorganizzazione e autonomia operativa, senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, alle condizioni in essere, per la durata occorrente entro i limiti dell'autorizzazione concessa, con scadenze anche intermedie, fino all'attuazione della strutturazione del servizio tecnico a cura dell'Unione montana, richiamando tutto quanto indicato nella deliberazione di ricognizione citata.
3. Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità, immediatamente eseguibile, in relazione alle esigenze di garantire la continuità del servizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

FINA p.a. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Flesia Caporgno Dott. Paolo

Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il _____ Prot. n. _____